



COMUNE DI SALE

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA CC. 10 DEL 13.03.2004
(TESTO INTEGRATO CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA DELIBERA C.C. 38 DEL 21.11.2005
E CON LA DELIBERA C.C. 6 DEL 10.03.2007 E CON LA DELIBERA DEL
C.C. 25 DEL 30.09.2013)**

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi dalle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, N. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del D.P.R. 10/09/90 N. 285.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non ci sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti i medici di base devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di

morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accampamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 1 e 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90 n. 285.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico dell'U.S.S.L. competente per territorio.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico dell'U.S.S.L. competente per territorio ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 15-16-17-.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, N. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permesso di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 8

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito

Art. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 11

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

L'U.S.S.L. competente per territorio può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico di base quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato dall'U.S.S.L., i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 12

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 13

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dall'U.S.S.L. competente per territorio comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 15

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 14.

Art. 16

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente della U.S.L. il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il servizio competente della U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Capitolo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 18

Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

L'obitorio assolve alle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 20

I depositi di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Essendo questo Comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, il locale destinato a deposito di osservazione non è distinto dall'obitorio.

Art. 21

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 132 febbraio 1964, n. 185.

L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Capitolo IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 27

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, servizio competente della U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora il Servizio competente della U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 59.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio competente della U.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 dei Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 28

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 29

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio competente della U.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 30

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 31

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il Custode del Cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capitolo V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 32

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del Cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 34

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 35

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il Custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 36

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive compreso nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa eseguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Servizio competente della U.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 34 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Servizio competente della U.S.L..

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 41 quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 37

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio competente della U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 38

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 39

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 40

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri nel loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 41

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 42

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla Camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 43

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art. 44

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Custode del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 92 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio competente della U.S.L.

Art. 45

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 46

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 47

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo VI

RILASCIO DI CADEVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 48

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40,41,42,43,e 44 del D.P.R. 19.9.90 n. 285

Capitolo VII

INUMAZIONI

Art. 49

Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 50

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del Custode del Cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e dei cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 51

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 52

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 53

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 54

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 55

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 51.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 56

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 57

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone definite, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VIII

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 58

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 59

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 58 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 60

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 61

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido a carico dei privati concessionari.

Art.62

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia o più famiglie con un massimo di quattro;
- c) ad Enti, corporazioni, fondazioni

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di concessione in capo ai successori legittimino testamentari con esclusione di ogni altro.

Nel caso di concessione a più famiglie il contratto deve specificare le quote - parti di ciascuna di esse.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- gli ascendenti e i discendenti e rispettivi coniugi;
- conviventi;

- il coniuge del concessionario e i suoi figli eventualmente nati da precedente matrimonio;
- La convivenza deve intendersi tale se protratta fino al decesso.

Il Concessionario di origine e i suoi successori possono estendere l'uso della sepoltura a parenti ed affini nei gradi riconosciuti dalla legge, sempre nei limiti delle quote di appartenenza ed anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi all'Ufficio Comunale competente per i servizi cimiteriali, purchè sia escluso qualsiasi scopo di lucro e salva la corresponsione per ogni nuovo ammesso di un diritto pari a € 800,00 da adeguarsi con delibera della Giunta Comunale.

Il diritto di concessione delle sepolture di cui al comma 1 si intende estinto al compimento del novantanovesimo anno dalla concessione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) comma 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 63

Il Concessionario di origine e i suoi successori possono estendere l'uso della sepoltura a salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o delle loro famiglie, sempre nei limiti delle quote di appartenenza ed anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso attestante, sotto la propria responsabilità, la presenza di particolari benemeritenze, da prodursi all'Ufficio Comunale competente per i servizi cimiteriali, purchè sia escluso qualsiasi scopo di lucro e salva la corresponsione per ogni nuovo ammesso di un diritto pari a € 800,00 da adeguarsi con delibera della Giunta Comunale.

Art. 64

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

E' eventualmente consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cenerarie in un unico loculo sia o meno presente il feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può essere perciò ceduto in alcun modo, ne per qualsiasi titolo, il diritto di concessione individuale, che ha la durata di anni quaranta decorrenti dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo in questione, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando, però, agli eredi, la facoltà di rinnovare la concessione per ugual periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti-mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi-ossarietti individuali.

Il diritto di concessione degli ossari ha la durata di anni 30 dalla data di concessione degli stessi.

Art. 64 BIS

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile del Servizio può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nei seguenti casi

- a. qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di un anno, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di una somma a titolo di deposito cauzionale e del canone di utilizzo, nonché delle tariffe fissate per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non si provveda alla definitiva sistemazione del feretro, il canone di utilizzo del loculo dovrà essere corrisposto, sempre per semestre, in un importo pari a cinque volte il canone base.”

Art. 65

E' ammessa la retrocessione al Comune di loculi già regolarmente concessi.

In tal caso, qualora il loculo non fosse stato utilizzato, il Comune potrà con regolare deliberazione aderirvi e in tal caso rimborsare il 50% della somma pagata all'atto della concessione. Le spese della retrocessione sono a carico del retrocedente.

Tali loculi come sopra retrocessi, potranno essere riconcessi sulla scorta della tariffa in vigore, al momento della richiesta, per i loculi siti nella stessa fila.

Qualora trattasi di loculi già utilizzati, lo stesso, appena libero, rientra nella piena disponibilità dell'Ente senza alcun rimborso.

Art. 66

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere e eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Servizio competente della U.S.S.L. e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune o scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente della U.S.L.

Le aree per la costruzione di edicole funerarie e tombe gentilizie vengono concesse alle seguenti condizioni:

- nel termine di 1 anno dalla concessione, i concessionari devono dare comunicazione di inizio lavori;

- nel termine di anni tre dal rilascio della concessione, il Concessionario dovrà portare a termine i lavori di costruzione e richiedere nel contempo l'agibilità della costruzione.

Scaduti i termini stabiliti perentoriamente all'atto della concessione, senza che il Concessionario abbia provveduto, la Giunta Comunale con regolare deliberazione, dichiarerà il Concessionario decaduto dalla concessione, perdendo le somme pagate e il terreno con le costruzioni fatte in esso ritornerà in piena proprietà del Comune il quale ne potrà disporre liberamente senza bisogno di opere di giudice nè d'altro atto o avviso non essendo ammesso alcun reclamo e senza obbligo di indennità alcuna.

Art.67

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti anche di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico dei posti o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. In tal caso il Comune cederà i posti, di cui sia rientrato in possesso con le modalità di cui al comma precedente, ai privati che ne facciano richiesta al prezzo dei loculi cimiteriali, vigente al momento della cessione, aumentato del 10%.

I Concessionari di area o di cappella possono retrocedere al Comune tutta l'area, tutta la cappella o, in quest'ultimo caso, anche solo quota parte.

In caso di retrocessione di area il Comune rimborserà il 25% del valore dell'area vigente al momento della concessione.

In caso di retrocessione dell'intera cappella o di parte di essa il Comune rimborserà una somma pari al 25% del valore dei loculi nei colombari di fila corrispondente. I nuovi concessionari dell'area pagheranno l'intero valore della stessa. I nuovi concessionari della cappella o di parte di essa, pagheranno al Comune una somma pari al valore dei loculi nei colombari di fila corrispondente, aumentata del 10%.

Il nuovo concessionario e i nuovi eredi non potranno rivendicare diritti sui restanti loculi.

La retrocessione sia dei loculi, sia delle aree che delle cappelle o di altri di esse deve essere deliberata dalla giunta Comunale.

In caso di retrocessione di aree o cappella o parte di quest'ultima avuta in perpetuità, la nuova concessione avrà la durata di 99 anni.

In caso di retrocessione di aree o cappelle o parte di quest'ultima avute in concessione per 99 anni, la nuova concessione andrà a scadere con la prima concessione data sulla cappella.

Art.68

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 69

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 70

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconfermata della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Per le concessioni perpetue, rilasciate cioè anteriormente alla data del 10.2.76, nel termine di anni 50 dalla data dell'ultima tumulazione gli eventuali titolari del diritto di concessione dovranno segnalare all'ufficio Comunale direttamente o a mezzo di lettera raccomandata tale loro condizione.

La mancanza di tale segnalazione costituirà legittima presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi e il Comune potrà senza altra formalità esercitare il diritto di cui al punto 1).

Art.71

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.2.76, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.75, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del DPR 285/90.

Art. 72

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 73

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda allorchè qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepoltura o per essere cremati.

Art. 74

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 10.9.90 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art.75

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepoltura private da essi acquistate nel recinto del Cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.47.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal Custode del Cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività Cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10.9.82 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 76

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazioni e 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art.77

Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10.9.90 n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 105 del presente regolamento.

Art. 78

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente della U.S.L. e del Custode del Cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Custode del Cimitero sotto l'osservanza delle

disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 79

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%, ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa nell'imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I Necrofori, i Custodi, gli affossatori dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 80

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capitolo X

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art.81

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 04.01.68 n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile.

c) Certificato in carta libera del medico Curante o del medico necroscopo, con la firma autenticata dal Servizio competente della U.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 82

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 83

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 84

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaio appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 85

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 34 e 43 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 86

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel Cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà o affidate alla custodia di Ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'Ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.34 n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il Custode del Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 87

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Servizio competente della U.S.L., della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Competente della U.S.L. essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.34. n. 1265.

Art. 88

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente della U.S.L., da Medici legalmente abilitati all' esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuto a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 41 è seguito dal Servizio competente della U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR 10.9.90 n. 285.

Art. 89

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.64 n. 185.

Capitolo XI

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 90

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10.09.1990 n. 285, è ammessa la concessione di aree edificabili, aree per inumazioni, loculi, ossarietti a persone nate oppure già residenti nel Comune di Sale quanto meno per un decennio, per la costruzione di edicole e/o per la sepoltura di salme o resti mortuari di defunti parenti e/o affini sino al terzo grado, deceduti e/o sepolti in altri cimiteri, ovvero a persone che abbiano operato in vita in particolari condizioni presso la Comunità salese, condizioni da riconoscersi a cura della Giunta Comunale su motivata richiesta.

La concessione è subordinata alla disponibilità di aree edificabili, aree per inumazioni, loculi, ossarietti al momento della presentazione dell'istanza, che non possano pregiudicare i diritti dei residenti.

Art. 91

Il Cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
- c) una camera mortuaria - deposito di osservazione;

- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- e) un ossario;
- f) un edificio per raccogliere le urne cinerarie (colombario).

Art. 92

Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato dal responsabile del servizio - necroforo.

Art. 93

Il responsabile del servizio :

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10.9.90 n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 94

Il Necroforo:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 10.9.90 n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- e) tiene i registri e sorveglia gli Edifici pubblici privati;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del Cimitero e nelle attinenze e perchè le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Art. 95

Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma avente in esso, in vita, la residenza;
- b) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- e) i cadaveri di cui all'art. 89 del presente Regolamento.

Capitolo XI bis

DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 95 bis - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/1931;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attività funebre e' svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Articolo 95 ter- Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività :

- a) Assistenza composizione della salma;
- b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) Prelievo e movimentazione da parte di operatori qualificati in conformità del successivo articolo 95 septies e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) Trasporto con mezzo ordinario e movimentazione del feretro fino alla sepoltura nel Cimitero;
- e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Altre prestazioni inerenti il mandato .

5. L'impresa è altresì abilitata a prestare assistenza e fornitura dell'idoneo materiale secondo le vigenti prescrizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di esumazione e di estumulazione sia ordinarie che straordinarie attivate su iniziative dei privati.

6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 95 quater- Usi funebri locali

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro sino alla sepoltura eseguiti da personale dell'impresa, impiegato in condizioni di regolarità contributiva e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

5. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Comunità nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Articolo 95 quinquies - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza.

2. Le imprese che operano nel territorio del Comune di Sale sono obbligate ad attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento al Capitolo XI bis.

3. Gli Uffici Comunali addetti ai servizi cimiteriali possono effettuare controlli a campione circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

4. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

5. Il Sindaco può disporre ulteriori controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

Articolo 95 sexies - Dell'esercizio della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.
3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
4. Le imprese funebri devono essere in possesso dei seguenti requisiti e stati:
 - a) capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
 - c) rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
 - e) idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
 - f) assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice penale.
5. È obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.
6. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.
7. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
8. Il Comune anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Articolo 95 septies- Comportamenti vietati alle imprese funebri

- A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
 - c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell'impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
 - d) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
 - e) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

Capitolo XII

NORME DI SERVIZIO

Art. 96

Il Comune provvede tramite il proprio personale addetto ai servizi cimiteriali e necroforici :

- alla individuazione e alla apertura dei loculi e delle celle murali per le tumulazioni ovvero allo scavo delle fosse per le inumazioni,
- alla predisposizione dei ponteggi e/o del montafereetri, ove necessario,
- all'accoglienza dei trasporti funebri all'ingresso del Cimitero,
- alla assistenza all'Impresa nelle fasi di ultima movimentazione dei feretri eseguita dall'Impresa stessa,
- alla chiusura dei loculi e delle celle murali, ovvero al riempimento delle fosse ad avvenuta tumulazione od inumazione dei cadaveri,
- alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie di competenza pubblica;
- all'assistenza alle imprese funebri nelle operazioni di esumazione e di estumulazione sia ordinarie che straordinarie attivate su iniziative dei privati,
- alla vigilanza sullo stato conservativo delle fosse e di tutti i sepolcri,
- alle operazioni di disinfezione necessarie.

Art. 97

Il personale del Cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli Edifici, i viali, i sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri

Il Necroforo del Cimitero nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa o porterà i distintivi, che a lui saranno somministrati dal Comune.

Art. 98

Nessun cadavere può essere sepolto nei Cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal Custode del Cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 99

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 100

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.101

E' stretto dovere del personale addetto al Cimitero, di seguire nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comunali l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 73.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, ed i legnami bruciati nell'interno dei Cimiteri.

Art. 102

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento, sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del Cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

Capitolo XIII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 103

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 104

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 105

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del Cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 106

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 107

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del Custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel Cimitero qualora, dietro avviso del Custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 108

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 109

Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 110

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 111

Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 112

Chiunque nell'intero del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà da altro personale del Cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 113

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338,339,340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.34, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.61 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.81 n. 689.

Capitolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.90 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.34 n. 1265.

Art. 115

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.